

Riservato all'Ufficio Proponente

*Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line n. 8099
del 18/07/2020*



CITTÀ DI MESSINA

Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 220

Del 18/07/2020

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000 per la chiusura del centro HOT SPOT ex caserma Gasparro, località Bisconte, Messina.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziari”;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 1 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, 26 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 111 del 30 aprile 2020; 11 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 14 maggio 2020; 17 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020; 18 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020; 11 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020 in corso di pubblicazione;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19;

Richiamato l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 "Semplificazioni" con il quale è stato abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

RITENUTO

Che il Comune di Messina ha adottato una serie di Ordinanze con le quali ha inteso affrontare il rischio di diffusione del contagio da Coronavirus, disponendo ulteriori restrizioni a quelle emanate con i vari DPCM, e ciò allo scopo di contenere al massimo gli spostamenti sul suolo comunale individuando in tali misure gli unici strumenti disponibili per attuare l'unica strategia giudicata vincente dall'OMS per il contenimento del contagio, che è costituita dalla massima riduzione dei contatti sociali e, ove non risultasse possibile evitare i contatti, attuare il rigido distanziamento sociale.

Viste le OO.SS. n. 60/2020, 61/2020, 73/2020, 79/2020, 98/2020, 105/2020 e 106/2020 con le quali il Comune ha attuato una rigida politica di restrizione negli spostamenti sul suolo comunale, recependo le disposizioni nazionali ed integrandole con norme dettate in considerazione della peculiare posizione geografica della città di Messina, che costituisce la porta di ingresso della Sicilia.

Che a tal fine, con l'O.S. n. 105/2020, come successivamente integrata con l'O.S. n. 106/2020, il Comune aveva istituito la banca dati "sipassaacondizione" con la quale aveva inteso registrare il flusso dei passeggeri che attraversano lo Stretto di Messina al fine di garantire un costante ed efficace monitoraggio dei passeggeri da condividere con i Sindaci dei Comuni di destinazione per attuare una politica di contenimento dei contagi basata su una reale misura di prevenzione e controllo del flusso dei movimenti;

Che la superiore Ordinanza è stata annullata, a seguito di procedimento di annullamento straordinario ex art. 38 D. Lgs. 267/2000 promosso dal Ministro dell'Interno, con D.P.R. del 9 aprile 2020 fondato anche sulla pretesa violazione dell'art. 3, comma 2, D.L. 25/3/2020 n. 19 che vietava ai Sindaci di emettere ordinanze che risultassero in contrasto con le disposizioni statali, pena la loro inefficacia;

Che avverso il suddetto D.P.R. del 9 aprile 2020, il Comune di Messina, e per esso il Sindaco che ne è legale rappresentante, ha proposto ricorso innanzi il TAR Sicilia, sollevando altresì una

questione di legittimità costituzionale proprio sulla ammissibilità del procedimento di annullamento straordinario ex art. 38 D. Lgs 267/2000;

Che con D.L. n. 76 del 16/7/2020 art. 18 è stato abrogato il comma 2 dell'art. 3 D.L. 25/3/2020 n. 19 che vietava ai Sindaci di emettere ordinanze che risultassero in contrasto con le disposizioni statali, pena la loro inefficacia;

Che le misure disposte dal Sindaco hanno di certo contribuito al contenimento del contagio, tanto che allo stato attuale nel Comune di Messina non si registrano nuovi contagi, mentre i 17 nuovi contagi che si sono registrati in data 16/7/2020 in Sicilia, comprendono i 14 migranti pakistani che sono sbarcati a Pozzallo;

Che risolutiva, ai fini del contenimento del contagio, è risultata la scelta di monitorare gli accessi al suolo comunale dei passeggeri che attraversano lo Stretto, tanto che anche la Regione Siciliana, dopo l'annullamento della O.S. n. 105/2020, ha di fatto recepito le disposizioni comunali, istituendo, con propria Ordinanza del Presidente della Regione, il registro dei passeggeri pendolari e la banca dati "costruiredalute.it" alla quale dovevano registrarsi tutti coloro che facevano ingresso in Sicilia;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica ha messo in evidenza il dato della Sicilia, come Regione nella quale si registra uno tra i minori numeri di contagio, fatta eccezione evidenziando altresì il dato assolutamente virtuoso del Comune di Messina dove non si registrano nuovi contagi.

Che pertanto risulta fondamentale mantenere il dato virtuoso registrato nel Comune di Messina, continuando ad attuare le misure di distanziamento sociale ancora vigenti e reprimendo tutti i fenomeni di assembramento che si verificano sul suolo comunale;

CONSIDERATO che tutta la popolazione che si trova sul territorio del Comune di Messina è sottoposta all'autorità amministrativa e sanitaria del Sindaco, ivi compresi i soggetti che trovano temporanea collocazione presso l'hotspot ex Caserma Gasparro sita in Messina località Bisconte;

CHE nella serata del 15 luglio 2020 la Centrale Operativa della Polizia Municipale veniva allertata da una richiesta di intervento presso la ex Caserma Gasparro centro HOT SPOT per i migranti internazionali, in supporto delle Forze dell'Ordine già operanti in loco, al fine di contenere una rivolta degli immigrati che, nel tentativo di scappare dalla Caserma, avevano aggredito le FF.OO. operanti.

Che, come riportato nella Relazione di servizio redatta dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti presso la Caserma Gasparro il 15/7/2020, e trasmessa con nota prot. 163005 del 17/07/2020, al momento dell'arrivo della pattuglia della Polizia Municipale, davanti al cancello

di ingresso e lungo i muri perimetrali erano schierate le FF.OO. in tenuta antisommossa, mentre altri Agenti erano intenti a perlustrare i cortili interni della caserma alla ricerca dei migranti che erano riusciti a scappare dal detto sito.

Che gli Agenti della Polizia Municipale venivano messi a conoscenza che i migranti ospiti dentro la ex Caserma Gasparro avevano organizzato una violenta protesta, aggredendo gli Agenti delle F.O. che prestano servizio nel Centro, e che circa una ventina di loro erano riusciti a darsi alla fuga, causando anche il ferimento di un Agente della Guardia di Finanza.

Che venivano avviate le ricerche dei migranti fuggiti dal centro di accoglienza con esito infausto, atteso che ancora oggi nessuno tra i fuggitivi risulta essere stato rintracciato.

Che inoltre si è appreso che i migranti che sono riusciti a darsi alla fuga si trovavano in stato di isolamento per la verifica dell'eventuale contagio da COVID 19;

Considerata la gravità di quanto accaduto il 15 luglio 2020, il Sindaco disponeva uno specifico accertamento presso le abitazioni confinanti con la Caserma Gasparro, avendo avuto notizia dagli Organi di stampa, che quella verificatasi il 15 luglio 2020 non è stata la prima fuga dal centro hot spot e che, per fuggire dal luogo di accoglienza temporanea, i migranti sono ormai soliti scavalcare i muri perimetrali e riversarsi all'interno delle civili abitazioni poste in adiacenza dei muri perimetrali, invadendo gli spazi privati ed esponendo i residenti a pericoli e minacce.

Che, a seguito dei primi accertamenti, la Sezione P.G. della Polizia Municipale trasmetteva, con nota prot. 163356 del 17/7/2020, una prima relazione di servizio dalla quale emerge che in numerose occasioni i migranti si sono dati alla fuga attraversando le abitazioni civili che sono poste in adiacenza lungo i muri di confine della Caserma, causando danni agli immobili, forzando i portoni e invadendo i luoghi adibiti a privata dimora;

Che i residenti hanno più volte denunciato alle Forze dell'Ordine le plurime violazioni delle loro proprietà, perpetrate con violenza e con danno alle cose, senza tuttavia ottenere mai alcuna misura a tutela della loro incolumità;

Che i residenti delle case che si trovano nelle immediate vicinanze della ex Caserma Gasparro vivono ormai in un perpetuo e diffuso stato di terrore per la propria incolumità e per quella degli altri, tanto da non consentire neppure ai parenti di recarsi a fare loro visita per il timore di poterli esporre ad una situazione di pericolo;

Che inoltre che la maggior parte dei residenti della zona hanno un'età avanzata e vivono da soli, ragione per la quale è necessario assicurare ogni misura a tutela della loro incolumità;

Che il rischio di contagio da coronavirus da parte dei soggetti che si allontanano con violenza dalla ex Caserma Gasparro, invadendo le civili abitazioni limitrofe, appare particolarmente

elevato considerato che si tratta di soggetti provenienti da zone di maggiore diffusione del contagio a causa della scarsa politica sanitaria attuata nei Paesi di origine, della mancanza di controlli prima dell'ingresso sul suolo italiano e dalla volontaria sottrazione, da parte dei soggetti fuggiaschi, ai controlli che vengono eseguiti dalle Autorità Sanitarie locali;

Considerata pertanto la particolare pericolosità dei comportamenti denunciati come già accertati dalla Polizia Municipale e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti;

Considerata altresì la non idoneità della struttura ex Caserma Gasparro ad ospitare i soggetti migranti che vengono ivi ricoverati in attesa di definire le pratiche amministrative per il riconoscimento dell'eventuale status di soggetto migrante meritevole di protezione internazionale;

Ritenuto inoltre il pericolo derivante dalla contiguità delle civili abitazioni che si trovano a ridosso dei muri perimetrali della ex caserma e che, per a causa di tale collocazione, sono oggetto di continue e pericolose invasioni da parte dei fuggitivi;

PRESO ATTO ALTRESI' DELLE:

- nota prot. n. 94863 del 11 aprile 2017, la ditta "Tomasino Metalzinco S.r.l. richiedeva incontro con il Dirigente dell'Urbanistica propedeutico alla installazione di strutture temporanee prefabbricate, per la durata di anni 2, da collocare in un'area libera all'interno della ex Caserma Gasparro – Bisconte;
- Che sulla scorta della documentazione prodotta, il Servizio Attività Edilizia avviava l'istruttoria tecnica che veniva definita in data 9 maggio 2018, riscontrando un contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico attuativo (D.P.R. Camaro-Bisconte) essendo l'area interessata classificata "V.p.u. – Verde pubblico e parco urbano".
- che nella detta relazione venivano altresì sollevati dubbi sui requisiti igienico-sanitari regolamentari in merito agli standard relativi al rapporto mq/utente, per garantire la vivibilità e la permanenza di persone, ciò anche in considerazione della collocazione dei moduli abitativi, accostati gli uni a ridosso degli altri, e sprovvisti di idonee aperture per la ventilazione e l'illuminazione naturale;
- che le risultanze dell'accertamento sono state comunicate dal Dirigente del Dipartimento Edilizia Privata alla Ditta con nota prot. 118942 del 10/05/2017 con la quale veniva rappresentato in via preliminare che l'intervento, proposto ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 380/01 lett. b), contrastava con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del P.R.G. e del P.P.R. "Bisconte" ricadendo l'area in questione in zona V.p.u. – Verde Pubblico e parco urbano, manifestando la disponibilità all'incontro richiesto;

- che alla superiore comunicazione non faceva seguito alcuna richiesta di incontro né la Ditta ha comunicato di avere attivato la procedura per l'accertamento di conformità come disciplinato dal DPR n. 383/94;

RITENUTO dunque che l'autorizzazione alla installazione dei moduli, richiesta nell'anno 2017 per la durata di anni 2, non è mai stata rilasciata e che, in ogni caso, la detta autorizzazione, per la durata di anni 2, ove anche fosse stata rilasciata sarebbe ormai scaduta.

Che pertanto le tendo strutture ed i moduli prefabbricati che costituiscono l'HOT SPOT, che dovevano avere il carattere temporaneo (della durata di anni 2 pari alla durata dell'appalto per la loro fornitura e posa in opera e smontaggio finale) sono stati collocati senza il previo parere per l'accertamento della conformità urbanistica, che fu negata dal competente Dipartimento del Comune;

CONSIDERATO che i fatti sopra descritti evidenziano un pericolo per la salute della cittadinanza e costituiscono una concreta minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico;

Che ricorrono pertanto i presupposti per l'adozione di un provvedimento da parte del Sindaco nella sua qualità di Massima Autorità Sanitaria Locale e quale Ufficiale di Governo, a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico ex artt. 50 e 54 D. lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000;

Vista la nota di trasmissione prot. n. 163405 del 17 luglio 2020 della proposta di Ordinanza inviata alle ore 21,00 circa a S.E. Prefetto di Messina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

Visto che, trascorsa qualche ora dalla ricezione della nota di trasmissione, la Prefettura di Messina con propria nota 69372/2017, acquisita al NPG del Comune di Messina al n. 163422 del 18 luglio 2020, ha riscontrato lo schema di Ordinanza riservando di esaminarne il contenuto ai fini della conformità ai presupposti normativi di cui all'art. 54 D. Lgs. N. 267/2000 e di fornire successivo riscontro;

Che trascorse oltre dodici ore in assenza di comunicazioni e/o osservazioni da parte della Prefettura di Messina, considerata la persistente situazione di emergenza che ha imposto l'adozione della presente Ordinanza a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, risulta indifferibile l'adozione del presente provvedimento e pertanto

ORDINA

- la chiusura del Centro HOT SPOT di Bisconte, sito in Messina località Bisconte ex caserma Gasparro;
- all'Autorità Amministrativa competente di dare esecuzione alla presente Ordinanza;

- ai Dipartimenti Comunali di procedere alle necessarie verifiche in merito al carattere abusivo delle tendo strutture e dei moduli prefabbricati per l'accoglienza dei migranti collocati presso il comprensorio ex Caserma Gasparro di Messina e la mancanza di conformità urbanistica necessaria per l'opera temporanea di cui trattasi.

- AVVERTE

Che la presente Ordinanza, al fine di consentire la ricollocazione dei soggetti migranti presenti nella ex Caserma Gasparro, entrerà in vigore alle ore 00.01 del 25 luglio 2020.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. Che la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Messina, sezione Amministrazione Trasparente.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministro dell'Interno;
- Ministro della Salute;
- Prefetto di Messina;
- Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei VV.F. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana di Messina.

IL SINDACO

(On. Cateno De Luca)

